

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO — ARTIGIANATO
— COMMERCIO CON L'ESTERO

22.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 1973

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BIAGIONI

INDICE

	PAG.
Sostituzione:	
PRESIDENTE	205
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Senatore MERLONI ed altri: Modifica degli articoli 15 e 30 del testo unico per l'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (2094)	205
PRESIDENTE	205, 206, 207, 208, 209
ALESI	206
ALIVERTI, <i>Relatore</i>	206, 207, 208, 209
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	207 209
CALABRÒ	207
D'ANGELO	206, 207, 208, 209
Votazione segreta	
PRESIDENTE	209

La seduta comincia alle 12.

CAROLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, il deputato Matta sostituisce il deputato Sangalli per la seduta odierna.

Discussione della proposta di legge senatore Merloni ed altri: Modifica degli articoli 15 e 30 del testo unico per l'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (2094).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Merloni, Cengarle, Fracassi e Tambroni Armaroli: « Modifica degli articoli 15 e 30 del testo unico per l'esercizio

delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 », già approvata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta dell'11 aprile 1973.

L'onorevole Aliverti ha facoltà di svolgere la relazione.

ALIVERTI, *Relatore*. La proposta di legge n. 2094 tende a regolamentare la possibilità d'impiego delle riserve matematiche e delle altre disponibilità patrimoniali dell'INA e delle altre imprese private di assicurazione. Non è la prima volta che il legislatore è chiamato su questo argomento a discutere: la prima proposta di legge risale al 1964, cioè pochi anni dopo l'entrata in vigore del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private che è del 1959. Ma il testo approvato dal Parlamento e pubblicato come legge 25 febbraio 1965, n. 109, anziché raggiungere gli obiettivi che la proposta di legge si prefiggeva, cioè un più duttile impiego delle disponibilità delle imprese assicuratrici per consentire un flusso nuovo al mercato azionario, ha finito per introdurre un ulteriore elemento di limitazione. Infatti, i criteri di investimento indicati nella predetta legge se hanno apparentemente ampliato quanto stabilito dal testo unico, hanno, di fatto, ridotte le possibilità di intervento dei Ministri dell'industria e del tesoro, cui era demandato di autorizzare di concerto, senza limitazione alcuna, altri modi di impiego « al di fuori di quelli indicati dalla legge sulle assicurazioni ».

A mortificare definitivamente le ulteriori possibilità di investimento, è intervenuto il Consiglio di Stato, il quale rispondendo al quesito del Ministero dell'industria e commercio se il legislatore con la legge n. 109 avesse inteso sottrarre la materia alla facoltà discrezionale del Ministero dell'industria e commercio, si è pronunciato nel modo seguente: « di fronte al nuovo stato della legislazione, è da escludere che possa ancora ammettersi, in determinati casi e, sia pure previa autorizzazione, la copertura delle riserve matematiche di società al di fuori delle previsioni tassativamente poste dalla legge n. 109 del 1965 ».

Da questo stato di fatto, l'impresa che ha tratto il maggiore nocumento è senza dubbio l'INA, che, disponendo di una riserva matematica di gran lunga superiore alle altre imprese per il fatto di esercitare le operazioni di assicurazione sulla vita, ha serie preoccupa-

zioni in ordine alle possibilità di impiego di capitali. Si comprende come questi capitali, distorti da un regolare flusso ad un mercato azionario particolarmente bisognoso, provochino un inutile e dannoso ristagno del settore azionario.

Nell'approvare la proposta di legge del senatore Merloni ed altri, che intendeva semplicemente restituire ai ministeri preposti alla vigilanza la facoltà di consentire investimenti anche in deroga alle disposizioni vigenti, il Senato ha ulteriormente ampliato i modi di impiego, già indicati dalla citata legge n. 109. Oltre alle quote della Banca d'Italia e dello Istituto italiano del credito fondiario, sono stati indicati l'IMI, l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche. Probabilmente tali istituti, pur nella loro già vasta disponibilità per gli impieghi pubblici, non sono sufficienti a coprire il notevole arco di quegli enti di gestione che in tempi di accentuata congiuntura adempiono alla funzione di sostenere l'economia in delicati comparti operativi. Va quindi da sé che la proposta di legge al nostro esame, si pone in termini di urgenza, per cui ne propongo l'immediata approvazione nel testo già modificato dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

D'ANGELO. Desidero indicare brevemente le linee che abbiamo seguito nel predisporre taluni emendamenti che intendiamo presentare al provvedimento. Riteniamo intanto che sia necessario considerare la situazione economica del paese ed è per questo che vorremmo che le riserve matematiche delle compagnie assicuratrici siano investite in impieghi direttamente produttivi. In questo senso un nostro emendamento all'articolo 1 sottolinea la necessità di stabilire un quadro di investimento che veda impegnati l'IMI e gli altri istituti con finanziarie pubbliche nel campo dell'edilizia economica e popolare, nonché nel settore dell'industria manifatturiera: il che corrisponde alla necessità di adottare efficaci misure per la ripresa produttiva. L'altro emendamento, all'articolo 2, prevede autorizzazioni in deroga ai limiti previsti solo per quanto riguarda gli investimenti INA, escludendo le aziende di assicurazione private.

ALESI. A proposito degli emendamenti testé annunciati, ritengo che sarebbe preferi-

bile presentare un ordine del giorno, senza specificare nel testo di legge con il rischio di precludere altri campi di investimento.

CALABRÒ. A me pare che la precisazione contenuta negli emendamenti sia abbastanza oculata, né ho molta fiducia nell'esito degli inviti rivolti con ordini del giorno al Governo. Sono quindi favorevole agli emendamenti D'Angelo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ALIVERTI, *Relatore*. Per quanto riguarda gli emendamenti preannunciati, credo che sia pleonastico il riferimento all'edilizia economica e popolare perché l'INA ha possibilità di contrarre mutui con garanzia di ipoteche con tutti gli istituti ed enti privati che lo chiedano e che vogliano costruire ai sensi della legge sull'edilizia economica e popolare. Teniamo anche presente che le richieste all'INA non sono molte. Stando all'ultimo bilancio, i mutui garantiti da ipoteche dirette all'edilizia economica e popolare ammontano a poco più di 2 miliardi. L'esiguità dell'importo dipenderà dalle condizioni poste dall'istituto rispetto ad altri istituti.

Per quanto riguarda gli altri enti indicati e che si propone di aggiungere sono d'accordo in linea generale con l'onorevole Alesi, ma non avrei difficoltà a precisare ulteriormente. Se però aggiungiamo altre imprese d'interesse pubblico, non vedo il motivo di escludere l'ENI, l'IRI e l'ENEL che sono aziende che soddisfano i bisogni di primaria importanza nell'economia del paese. Non posso invece accettare il limite del 15 per cento esclusivamente per il settore manifatturiero, che costituirebbe una ulteriore limitazione anche rispetto alla legge n. 109 del 1965.

L'INA ha gravi preoccupazioni perché, mentre altre imprese d'assicurazione hanno riserve matematiche ridotte, tutto il suo capitale di 800 miliardi è riserva matematica. Il limite già introdotto ci porta a 120 miliardi e una ulteriore limitazione escluderebbe altre possibilità di intervento che l'INA potrebbe prevedere e soddisfare.

D'ANGELO. I ministri stabiliscono la percentuale di deroga, non il limite di utilizzazione.

ALIVERTI, *Relatore*. La proposta di legge mira ad eliminare la riserva circa l'impiego del 15 per cento. È prevista la possibilità di

intervento attraverso la deroga, ma per quanto riguarda il 15 per cento gli interventi non debbono essere limitati ad un settore a danno di altri, tanto più che conosciamo la struttura costitutiva dell'INA e le sue finalità. Potrei anche aderire all'emendamento preannunciato e alle indicazioni in esso contenute con l'eliminazione, però, del settore manifatturiero.

Per quanto riguarda l'articolo 2 sono senz'altro d'accordo e dichiaro la mia disponibilità, già espressa nella relazione in sede referente, per quanto riguarda l'esclusione del settore assicurativo privato.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concorro con l'iniziativa parlamentare e le sue finalità e non credo di dover aggiungere alla precisa e puntuale relazione dell'onorevole Aliverti.

Circa le modifiche che si vorrebbero introdurre, il Governo, pur ritenendo più opportune quelle contenute nell'emendamento preannunciato dal relatore, si rimette alla Commissione, dichiarandosi sin d'ora disposto ad accettare ordini del giorno che invitino alla utilizzazione del fondo INA essenzialmente in alcuni settori, eventualmente indicati nell'ordine del giorno stesso.

D'ANGELO. Dopo le dichiarazioni del Governo, al fine di facilitare il raggiungimento d'una posizione comune, noi potremmo sostituire nei nostri emendamenti la dizione « settore manifatturiero » con « settori direttamente produttivi ».

ALIVERTI, *Relatore*. Chiedo una breve sospensione della seduta al fine di pervenire ad una formulazione concordata degli emendamenti.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la seduta è sospesa per venti minuti.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 12,20, è ripresa alle 12,40.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo primo:

ART. 1.

Il primo comma del numero 5) dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'esercizio

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1973

delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, modificato con la legge 25 febbraio 1965, n. 109, è sostituito dal seguente:

« 5) in quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, del Consorzio di credito per le opere pubbliche e, nei limiti del 15 per cento della riserva matematica, in titoli azionari ed obbligazionari di società per azioni nazionali, con esclusione di società di assicurazione, quotate in borsa da almeno un quinquennio; fermo quanto previsto al successivo numero 11) ».

Il primo comma del numero 8) dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, modificato con la legge 25 febbraio 1965, n. 109, è sostituito dal seguente:

« 8) quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, del Consorzio di credito per le opere pubbliche e, nei limiti del 15 per cento della riserva matematica, titoli azionari ed obbligazioni di società per azioni nazionali con esclusione di società di assicurazione, quotate in borsa da almeno un quinquennio ».

L'onorevole Aliverti ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire dopo le parole « Consorzio di credito per le opere pubbliche » le altre « in mutui debitamente garantiti per lo sviluppo dell'edilizia economica e popolare, pubblica o sovvenzionata e, nei limiti del 15 per cento della riserva matematica, in titoli azionari ed obbligazionari dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'EGAM e di società a queste collegate, nonché di società per azioni nazionali quotate in borsa da almeno cinque anni »;

Al secondo comma sostituire dopo le parole « Consorzio di credito per le opere pubbliche » le altre « mutui debitamente garantiti per lo sviluppo dell'edilizia economica e popolare, pubblica e sovvenzionata e, nei limiti del 15 per cento della riserva matematica, titoli azionari ed obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dello

ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'EGAM e di società a queste collegate, nonché di società per azioni nazionali quotate in borsa da almeno cinque anni ».

L'onorevole D'Angelo ha presentato il seguente emendamento agli emendamenti Aliverti:

Aggiungere in ambedue i commi dopo le parole « società per azioni nazionali » le altre « del settore manifatturiero ».

ALIVERTI, *Relatore*. I contatti esperiti durante la breve sospensione della seduta hanno consentito di trovare l'accordo su un nuovo testo dell'articolo 1, salvo il punto relativo al subemendamento D'Angelo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento al primo comma presentato dall'onorevole D'Angelo.

(È respinto).

D'ANGELO. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione dell'emendamento Aliverti al primo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Aliverti al primo comma di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

A seguito del risultato della precedente votazione, il subemendamento D'Angelo al secondo comma si intende precluso.

D'ANGELO. Dichiaro l'astensione del gruppo comunista dalla votazione dell'emendamento Aliverti al secondo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Aliverti al secondo comma di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

D'ANGELO. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione dell'intero articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 che a seguito delle modifiche testé approvate risulta così formulato:

ART. 1.

Il primo comma del numero 5) dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'esercizio

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1973

delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, modificato con la legge 25 febbraio 1965, n. 109, è sostituito dal seguente:

« 5) in quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, del Consorzio di credito per le opere pubbliche; in mutui debitamente garantiti per lo sviluppo dell'edilizia economica e popolare, pubblica o sovvenzionata e, nei limiti del 15 per cento della riserva matematica, in titoli azionari ed obbligazionari dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'EGAM e di società a queste collegate, nonché di società per azioni nazionali quotate in borsa da almeno cinque anni ».

Il primo comma del numero 8) dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, modificato con la legge 25 febbraio 1965, n. 109, è sostituito dal seguente:

« 8) quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di Credito per le imprese di pubblica utilità, del Consorzio di credito per le opere pubbliche; mutui debitamente garantiti per lo sviluppo dell'edilizia economica e popolare, pubblica e sovvenzionata e, nei limiti del 15 per cento della riserva matematica, titoli azionari ed obbligazionari dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'EGAM e di società a queste collegate, nonché di società per azioni nazionali quotate in borsa da almeno cinque anni ».

(È approvato).

Di lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Al numero 14) dell'articolo 15 e al numero 9) dell'articolo 30 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è aggiunto il seguente capoverso:

« Con la stessa procedura possono essere autorizzati anche impieghi nei modi indicati nei precedenti numeri 5) e 8) in deroga alle condizioni e limitazioni ivi previste ».

Gli onorevoli D'Angelo, Milani, Niccoli e Catanzariti hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Al numero 14) dell'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è aggiunto il seguente capoverso:

« Con la stessa procedura possono essere autorizzati anche impieghi nei modi indicati nel precedente numero 5) in deroga alle condizioni e limitazioni ivi previste ».

ALIVERTI, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Gli onorevoli D'Angelo, Milani, Brini e Aliverti hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Industria della Camera, in occasione della discussione del disegno di legge n. 2094, impegna il Governo a finalizzare gli investimenti azionari e obbligazionari dell'INA e delle compagnie private di assicurazione in direzione di imprese che operino in settori direttamente produttivi ». (0/2094/1/12).

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Accetto l'ordine del giorno.

D'ANGELO. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori MERLONI ed altri: « Modifica degli articoli 15 e 30 del testo unico per l'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 »

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1973

(Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (2094):

Presenti	25
Votanti	18
Astenuti	7
Maggioranza	10
Voti favorevoli	18
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alesi, Aliveri, Allegri, Balzamo, Bernardi, Biagioni, Calabrò, Capra, Caroli, Colucci,

Costamagna, Erminero, Fagone, Fioret, Girardin, Matta, Tocco e Zanini.

Si sono astenuti:

Brini, Catanzariti, D'Angelo, Maschiella, Milani, Niccoli e Talassi Giorgi Renata.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO